

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA
DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI
(WHISTLEBLOWER)**

D.Lgs. 24/2023

Rev	Descrizione	Data	Approvazione
00	Emissione	26.03.2018	CDA
01	Revisione	12.07.2023	RPCT
02	Revisione	28.09.2023	RPCT

1. Scopo del regolamento

 <p>secam SPA SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE</p>	REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER)	REV. 02 del 28.09.2023
--	--	-----------------------------------

Il presente regolamento ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dalla Società. In particolare, il regolamento recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il "**Decreto Whistleblowing**") di "*attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

Il regolamento è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, il regolamento è stato redatto tenendo conto anche di quanto previsto:

- dal Codice Etico della Società (di seguito, "Codice Etico"), nella versione pro tempore vigente;
- dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nella versione pro tempore vigente.

2. Definizioni

Decreto Whistleblowing: il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Decreto 231: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

Modello 231: il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società

Segnalante (o whistleblower): coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, del presente Regolamento, tra i quali i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscono con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti

Segnalazione: comunicazione del segnalante avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti aventi ad oggetto le violazioni di cui al paragrafo 3

Destinatario: soggetto e/o organo avente il compito di ricevere, analizzare e verificare le segnalazioni che nel caso di specie è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)

	REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA ILLECITI (WHISTLEBLOWER)	REV. 02 del 28.09.2023
---	---	-----------------------------------

Violazione: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società. e siano riconducibili all'interno delle fattispecie di cui al paragrafo 3

Illecito: qualsiasi condotta, attiva o omissiva, rilevante (anche solo potenzialmente) ai sensi del D.Lgs. 231/01 o rientrante nelle altre condotte previste dal paragrafo 3

Irregolarità: qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, posto in essere in violazione delle regole del Modello, dei relativi allegati, delle procedure o dei protocolli aziendali richiamati dal Modello


Persona coinvolta o Segnalato: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata

3. Ambito di applicazione oggettivo

Tipologia di segnalazioni

Le violazioni che possono essere segnalate attraverso il presente regolamento devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo o nell'ambito di un incarico svolto per conto della Società medesima e che possono consistere in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;
- violazione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 dalla Società;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 (c.d. decreto whistleblowing) o degli atti nazionali attuativi di quelli europei indicati nell'allegato alla Direttiva 2019/1937 afferenti ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni riguardanti la libera circolazione di persone, merci e capitali, ivi compresi quelle attinenti ad aiuti di stato, libera concorrenza e imposte sulla Società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea suindicati.

	REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA ILLECITI (WHISTLEBLOWER)	REV. 02 del 28.09.2023
---	---	-----------------------------------

Segnalazioni escluse dall'applicazione del presente regolamento

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- le situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni di natura contrattuale e/o giuslavoristica e/o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.
- e segnalazioni aventi ad oggetto: non conformità, criticità organizzative, infortuni e mancati infortuni, azioni e suggerimenti di miglioramento; quest'ultima tipologia di segnalazioni continuerà ad essere gestita attraverso le procedure previste nei Sistemi di Gestione adottati dalla società.

4. Ambito di applicazione soggettivo

Il presente regolamento, si applica, da un **punto di vista soggettivo**:

- qualsiasi soggetto che si trovi – anche solo temporaneamente – in rapporti lavorativi con la Società (compresi i tirocinanti, retribuiti o meno);
- a tutto il personale (e/o assimilati) della Società (dipendenti a tempo determinato o indeterminato, dirigenti – anche non dipendenti –, stagisti etc.);
- ai collaboratori e/o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, che agiscano per conto della Società
- ai direttori generali, procuratori e amministratori nonché ai membri degli organi sociali e, più in generale, a chiunque ricopra per conto della Società funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;

Per tutti i soggetti suindicati la tutela si applica altresì:

- quando il **rapporto di lavoro e/o collaborazione non è ancora iniziato**, se le informazioni sono state acquisite in fase di selezione o precontrattuale;
- **durante il periodo di prova**;
- **successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o di collaborazione**, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

5. Comportamento del segnalante

Il segnalante deve effettuare la segnalazione in buona fede e deve fornire tutti gli elementi utili al fine di consentire al Destinatario della segnalazione l'espletamento delle necessarie attività di verifica e accertamento.

È espressamente **vietato** effettuare segnalazioni infondate con dolo o colpa grave nonché abusare in qualsiasi modo del presente regolamento.

Al fine di garantire la propria riservatezza il Segnalante non deve utilizzare, per la segnalazione o per le successive comunicazioni con il Destinatario, strumenti aziendali in

	REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER)	REV. 02 del 28.09.2023
---	--	-----------------------------------

particolare personal computer, telefono ed indirizzi mail assegnati per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Allo stesso modo – per le necessità di successivi contatti da parte del Destinatario durante lo svolgimento dell'istruttoria – il Segnalante deve comunicare - al momento della segnalazione – recapiti di posta elettronica o telefonici privati, ed in ogni caso estranei all'ambito aziendale.

6. Contenuto e modalità di invio della segnalazione

Contenuto

Allo scopo di consentire, da una parte, la tutela della riservatezza del Segnalante e, dall'altra parte, di consentire dal Destinatario di effettuare le dovute ed appropriate verifiche e tutti gli accertamenti ritenuti utili o necessari a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati, la Segnalazione deve essere redatta sul modello allegato al presente regolamento e deve contenere i seguenti requisiti minimi:

- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, ivi comprese, laddove note, le circostanze spazio/temporali della violazione, illecito o irregolarità;
- se conosciute, generalità o altri elementi che consentano di identificare il segnalato (ad esempio, la qualifica o il settore in cui svolge la propria attività);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza della violazione segnalata;
- un contatto di recapito – privato - del segnalante, al fine di consentire al Destinatario di inviare le comunicazioni previste dalla normativa (avvenuta ricezione della segnalazione quando inviata in forma cartacea, esito della segnalazione, conclusioni) e di contattare il segnalante nel caso in cui sia necessario acquisire dal medesimo informazioni o documenti utili all'istruttoria interna.


Canali di comunicazione

La Società ha attivato in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing i seguenti canali di segnalazione interna

- Canale informatico (tramite piattaforma web)
- Canale cartaceo (a mezzo posta)

Canale informatico.

Il Canale informatico, tramite specifica piattaforma, consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce - anche tramite strumenti di crittografia - la

	REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER)	REV. 02 del 28.09.2023
---	--	-----------------------------------

riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma è accessibile attraverso il seguente link: <https://digitalroom.bdo.it/secam>

Attraverso la piattaforma informatica il Segnalante dovrà compilare, attraverso l'apposita interfaccia, il modulo di segnalazione fornendo tutte le informazioni richieste.

Canale cartaceo (a mezzo posta)

La segnalazione è inviata tramite posta raccomandata o ordinaria al seguente indirizzo:

S.E.C.A.M. S.P.A
All'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza - RISERVATA PERSONALE
 Via Vanoni, 79
 23100 SONDRIO

Per l'utilizzo del canale cartaceo, **il segnalante deve predisporre tre buste**: una prima busta contenente i **dati identificativi** unitamente alla **copia del documento di riconoscimento**, e una **seconda busta contenente la segnalazione**; entrambe devono poi essere inserite in una **terza busta chiusa** che rechi all'esterno una dicitura "riservata" e "all'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza".

Destinatario della segnalazione ed incaricato a darne seguito

La Società ha individuato quale Destinatario della Segnalazione e figura incaricata della sua gestione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT).

7. Gestione della segnalazione

Verifica preliminare

Nel caso di segnalazione attraverso il canale informatico la piattaforma provvede automaticamente all'invio di un primo avviso di ricezione appena ricevuta la Segnalazione, nonché di un secondo avviso di presa in carico della Segnalazione quando questa viene per la prima volta aperta dal RPCT.

Al ricevimento della Segnalazione il RPCT:

- in caso di segnalazione effettuata in forma cartacea invia al Segnalante una comunicazione attestante il ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e provvede a registrare sulla piattaforma il contenuto della registrazione.

 <p>secam^{SPA} SOCIETÀ PER L'ECONOMIA E L'AMBIENTE</p>	REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER)	REV. 02 del 28.09.2023
--	--	-----------------------------------

- svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, finalizzata alla valutazione dei presupposti giuridici e fattuali per proseguire con la fase del vero e proprio accertamento
- provvede all'archiviazione della Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dal presente Regolamento, come ad esempio in caso di:
 - segnalazione avente ad oggetto rivendicazioni di natura personale o collettiva o comunque circostanze estranee ai temi di cui al paragrafo 3.
 - genericità del contenuto della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di fatti o circostanze corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
- in caso di archiviazione provvede a dare comunicazione al Segnalante indicandone, in maniera sintetica, le ragioni.
- Nel caso di Segnalazione contenente informazioni circostanziate e rilevanti il RPCT attiva la fase di accertamento

Fase di accertamento

La fase di accertamento comprende ogni attività istruttoria necessaria o utile alla verifica della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, compresa l'audizione personale del *whistleblower* e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nonché l'acquisizione di documenti o il compimento di attività ispettive o di accesso ai luoghi.

Durante la verifica il RPCT mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni; a tal riguardo, la piattaforma consente lo scambio di informazioni e/o documenti tra il Segnalante e RPCT.


Qualora la segnalazione riguardi un aspetto rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 il RPCT ne dà informazione all'Organismo di Vigilanza omettendo di rivelare l'identità del segnalante.

Fermo quanto sopra, laddove necessario o utile ai fini dell'attività di accertamento, il RPCT provvede ad inoltrare la segnalazione ad altra/e Funzione/i aziendali per finalità istruttorie, sempre omettendo di rivelare l'identità del segnalante.

Qualora, in caso di coinvolgimento del RPCT o di altre funzioni non sia possibile mantenere riservata l'identità del segnalante, l'obbligo di riservatezza (e le conseguenze della sua eventuale violazione) si estendono ai soggetti coinvolti nell'attività di accertamento.

Qualora all'esito dell'approfondimento (così come sopra articolato), la segnalazione risulti:

- **non manifestamente infondata**, il RPCT, avuto riguardo alle cause, alla natura, alla gravità ed agli effetti della violazione dovrà provvedere a:
 - inoltrare la segnalazione al Presidente del CdA (al Collegio Sindacale qualora sia segnalato un amministratore o il Presidente), eventualmente proponendo l'adozione di provvedimenti disciplinari;

	REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA ILLECITI (WHISTLEBLOWER)	REV. 02 del 28.09.2023
---	---	-----------------------------------

- proporre e/o richiedere ogni altra iniziativa o attività conseguente e volta a garantire il rispetto del Modello o della norma violata e comunque la tutela dell'integrità della Società;

● **manifestamente infondata**, il RPCT procederà all'archiviazione della segnalazione.

Entro il termine di tre mesi dalla data di avviso di ricezione della segnalazione il RPCT deve fornire riscontro al Segnalante circa l'attività di gestione della segnalazione condotta fino a quel momento, e successivamente sull'esito della stessa.

Le segnalazioni vengono annotate nel "Registro delle segnalazioni" elaborato dalla piattaforma informatica il cui accesso è consentito al solo RPCT.

Al fine di garantire la riservatezza dei segnalanti, il registro indica esclusivamente le seguenti informazioni: data di ricezione della segnalazione; data riscontro della segnalazione; classificazione della segnalazione (infondata, fondata, in mala fede); data apertura fase istruttoria; data conclusione fase istruttoria ed esiti (non manifestamente infondata/fondata).

I risultati delle attività di gestione delle Segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati della relazione inviata annualmente dal RPCT al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.


8. Tutela della riservatezza del segnalante

Nell'attività di ricezione e gestione della segnalazione è garantita la **riservatezza** dell'identità del *Segnalante* attraverso la predisposizione di adeguati canali per l'inoltro della segnalazione come meglio specificato nel paragrafo precedente.

La **riservatezza non è però garantita nei seguenti casi tassativi:**

- quando la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in mala fede) e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ai sensi di legge;
- quando l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, ispezioni di organi di controllo);
- quando nella segnalazione vengano rilevati fatti e/o circostanze che rendano opportuna e/o doverosa la segnalazione all'Autorità Giudiziaria (ad esempio, reati di terrorismo, spionaggio, attentati, ecc.).

Ferme restando le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso e **tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.**

 <p>secam SPA SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE</p>	REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER)	REV. 02 del 28.09.2023
---	--	-----------------------------------

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista per legge.

9. Protezione del segnalante

Principio di buona fede

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede.

Per buona fede si intende la ragionevole convinzione di segnalare fatti rilevanti/fondati.

Resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente paragrafo.

Misure di protezione a tutela del Segnalante

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se o al momento della rivelazione (o diffusione):
 - vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione, e
 - sussistessero le condizioni per l'applicazione delle misure di protezione;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni – previste dal Decreto Whistleblowing - per coloro che adottano misure di ritorsione o rivelano indebitamente l'identità del segnalante.

	REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA ILLECITI (WHISTLEBLOWER)	REV. 02 del 28.09.2023
---	--	-----------------------------------

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) il mutamento di funzioni;
- c) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante a condizione che:

- al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal Par. 3 del presente Regolamento);
- la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

10. Responsabilità del Segnalante

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile e di quanto previsto dal D.Lgs 24/2023.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

11. Modello per l'effettuazione della segnalazione in forma scritta

cfr. Allegato

 <p>secam SPA SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE</p>	REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA ILLECITI (WHISTLEBLOWER)	REV. 02 del 28.09.2023
---	--	-----------------------------------

MODULO DI SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI

(art. 6 Regolamento)

a) Identità del soggetto che effettua la segnalazione e funzione/mansioni svolte		
Cognome	Nome	Funzione / mansioni svolte
b) descrizione il più possibile chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;		
c) circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi, se conosciute		
Data del fatto	Luogo del fatto	Altro
d) generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati, se conosciute		
Nominativo / Funzione		Altri elementi per identificazione
e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione		
Nominativo / Funzione		Altri elementi per identificazione
f) indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati		
g) altre informazioni che possono fornire utile riscontro sulla fondatezza dei fatti segnalati		
Data	Firma	Recapito PERSONALE segnalante
		NON UTILIZZARE MAIL, TELEFONO O RECAPITI AZIENDALI